

# TI\_GERICHTE 34.2021.2 vom 13. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2021.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.2)

FR: TI\_GERICHTE 34.2021.2 du 13 septembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 34.2021.2 del 13 settembre 2021

## Erwägungen

### E. 1

in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr. doc. 2). 2.4. Nel capitolo concernente le rendite per i superstiti del Regolamento in questione, l'art. 37 relativo al diritto alla rendita per il convivente (concubinato) stabilisce quanto segue: " 1. Se un assicurato non coniugato decede, il convivente superstite, indipendentemente dal sesso, ha diritto a una rendita se è stato nominato dal deceduto assicurato quale avente diritto alla rendita per il convivente. 2. È considerato convivente ai sensi del presente regolamento previdenziale chi soddisfa le seguenti condizioni a titolo cumulativo: a. non è coniugato (né con l'assicurato, né con un'altra persona); b. non è imparentato con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC (impedimenti al matrimonio); c. ha convissuto in unione di fatto e allo stesso domicilio con l'assicurato fino alla data del decesso in via permanente da prima del 65° anno di età e da almeno cinque anni oppure alla data del decesso deve mantenere almeno un figlio comune nella stessa comunione domestica. 3. L'assicurato deve far pervenire alla Cassa non oltre il compimento del 65° anno di età una certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del beneficiario. 4. Il richiedente ha l'onere di provare che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto come convivente. Quali documenti probatori valgono in particolare: a. per le condizioni di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2: stato civile dei due conviventi; b. per la convivenza in unione di fatto: certificato di domicilio; c. per l'esistenza di un figlio in comune: stato civile del figlio; d. per il mantenimento del figlio: certificazione dell'autorità competente. 5. Il partner superstite è tenuto a esercitare il proprio diritto entro e non oltre sei mesi dal decesso dell'assicurato presentando richiesta scritta presso la Cassa. Questi deve dimostrare che le condizioni previste sono soddisfatte. 6. Il diritto alla rendita per il convivente matura con il decesso dell'assicurato, in ogni caso non prima del termine del diritto al salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o contrae matrimonio." 2.5. Nella DTF 142 V 233 – chiamato a pronunciarsi in merito alle prestazioni per i superstiti della previdenza professionale più estesa; al capitale garantito e all'agevolazione del convivente superstite ai sensi degli articoli 20a cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 2 n. 3 LPP – il TF ha stabilito che "(...) la dichiarazione di volontà volta a favorire il convivente nell'ambito delle prestazioni regolamentari per i superstiti, formulata in un testamento, necessita di un'indicazione esplicita delle disposizioni regolamentari entranti in linea di conto o almeno della previdenza professionale. Disposizioni di ultima volontà secondo cui [...] la convivente dell'assicurato è (unicamente) istituita erede, non consentono di concludere per la volontà di favorirla nell'ambito della previdenza professionale, benché la partner sia indicata come unica erede (consid. 2.3) (...)" (regesto della DTF 142 V 233). Contestualmente l'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e, in particolare, avuto riguardo al fatto che (a differenza dei diritti derivati direttamente dalla legge a favore del coniuge e del partner registrato) il concubinato da solo non significa forzatamente che la persona assicurata abbia

voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP, ha sviluppato la seguente considerazione: “(...) Das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die versicherte Person den Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im Gegensatz zu den obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten bzw. des überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei einer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S. 111). Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche Paare die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche: Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat daher ein schützenswertes Interesse zu wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können. Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127 E. 4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66, 9C\_161/2014 E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz. 635). (...)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237). Nella STF 9C\_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44 – chiamato a pronunciarsi sul caso di un regolamento di una cassa pensioni che al secondo periodo dell’art. 22 cpv. 5 prevedeva che il membro attivo, invalido o pensionato deve fare pervenire alla Cassa, al più tardi con il compimento del 65esimo anno di età, la prova di una convivenza in atto nella forma di una clausola beneficiaria scritta ( “(...) Das aktive, invalide oder pensionierte Mitglied muss der Kasse spätestens mit der Vollendung des 65. Altersjahres den Nachweis über eine bestehende Lebenspartnerschaft in Form einer schriftlichen Begünstigung zukommen lassen. (...)” ) – , il TF ha evidenziato che “(...) Das Bundesgericht hat sich bereits mehrfach zu den Voraussetzungen für die Ausrichtung reglementarischer Hinterlassenenleistungen (Lebenspartnerrente, Todesfallkapital) geäußert. Letztmals hat es mit Urteil 9C\_85/2017 vom 24. Mai 2017 E. 5.2.1 unter Hinweis auf die publizierte Rechtsprechung bekräftigt, dass beide Formen reglementarisch vorgeschriebener Willenserklärungen zulässig sind, nämlich sowohl eine der Pensionskasse zu Lebzeiten einzureichende schriftliche Meldung über eine bestehende Lebenspartnerschaft und die Bezeichnung der anderen daran beteiligten Person (Variante 1), als auch eine schriftliche Begünstigungserklärung des Verstorbenen zugunsten des überlebenden Lebenspartners, welche auch noch während eines bestimmten Zeitraums nach dem Tod der versicherten Person eingereicht werden kann (Variante 2). Beide Varianten schriftlicher Begünstigungserklärung bilden nicht blosse Beweisvorschriften mit Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a BVG vereinbare formelle Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung (BGE 142 V 233 E. 2.1 S. 236; 140 V 50 E. 3.3.2 S. 54; 137 V 105 E. 8 S. 111; 136 V 127; SVR 2015 BVG Nr. 16 S. 63, 9C\_345/2014 E. 3.3.2; BVG Nr. 17 S. 66, 9C\_161/2014 E. 3.3; 2014 BVG Nr. 33 S. 123, 9C\_339/2013 E. 2.2; 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C\_710/2007 E. 5.3; 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2). (...)” (STF 9C\_196/2018 del 20 luglio 2018, consid. 2.2). L’Alta Corte – osservato dunque che la

volontà di voler fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP è validamente manifestata sia notificando ancora in vita per scritto il partenariato con il nome del convivente (variante 1) sia tramite una dichiarazione scritta del defunto a favore del convivente superstite da consegnare entro un dato termine dopo la morte dell'assicurato (variante 2) – nella fattispecie concreta ha concluso che “(...) Nichts anderes kann im hier zu beurteilenden Fall gelten. Gemäss klarem Wortlaut des zweiten Unterabschnitts von Art. 22 Abs. 5 Vorsorgereglement setzt die Ausrichtung einer Lebenspartnerrente voraus, dass das Mitglied der Pensionskasse (spätestens mit der Vollendung des 65. Altersjahres) eine schriftliche, den Lebenspartner betreffende Begünstigungserklärung zukommen lässt. Nach dem Umkehrschluss kann diese Erklärung nicht mündlich ergehen. Zwar schliesst der klare Wortlaut einer Reglementsbestimmung deren Auslegung nach den übrigen Kriterien nicht von vornherein aus. Es besteht indes nur dann Anlass, vom Wortsinn abzuweichen, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine Bestimmung anders verstanden werden muss, als es die grammatikalische Auslegung nahelegen würde (BGE 144 V 84 E. 6.2.1 S. 89; 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; 128 III 212 E. 2b/bb S. 215 in fine). Solche Umstände sind hier nicht auszumachen. Die für die Begünstigungserklärung vorgeschriebene Schriftform ist durchaus sinnvoll und zweckmässig, hat doch die Pensionskasse nach dem Gesagten ein legitimes Bedürfnis, über Anzahl und Person der begünstigten Lebenspartnerinnen und Lebenspartner frühzeitig möglichst grosse Klarheit zu erlangen (E. 2.1 hievor in fine). Diesen berechtigten Interessen der Vorsorgeeinrichtung würde kaum Genüge getan, wenn die Pensionskasse - wie es dem Beschwerdeführer vorschwebt - Drittpersonen über eine vom verstorbenen Versicherten zu Lebzeiten mündlich geäusserte Begünstigungserklärung zu befragen hätte. Im Übrigen sieht auch das Gesetz für bestimmte Rechtsgeschäfte ausdrücklich die Schriftform vor und knüpft an das Fehlen dieses Erfordernisses klare Rechtsfolgen, insbesondere Unverbindlichkeit (vgl. Art. 11 OR). Der konstitutive Charakter der streitigen Reglementsbestimmung schliesst zudem den Beweischarakter der schriftlichen Begünstigungserklärung nicht aus (SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.1 in fine). (...)” (STF 9C\_196/2018 del 20 luglio 2018, consid. 2.3).

2.6. Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), la CV 1 ha negato il diritto ad una rendita per conviventi superstiti all'insorgente adducendo che la defunta signora \_\_\_\_\_ non le ha mai trasmesso alcun documento contenente una clausola beneficiaria a favore del convivente AT 1. Di parere opposto AT 1, il quale sostiene di avere visto (e pure sottoscritto) il documento contenente la clausola beneficiaria a suo favore, spedita alla Cassa Pensione dalla defunta signora \_\_\_\_\_, come da rassicurazioni fornitegli direttamente dall'assicurata stessa. Ora, chiamato a pronunciarsi, dopo attenta disamina dei documenti all'incarto, il TCA non può che considerare corretto il modo di procedere della Cassa Pensioni convenuta, posto come l'insorgente non abbia apportato la prova di quanto da egli sostenuto con la petizione. Al riguardo, va rilevato che giusta l'art. 73 cpv. 2 seconda frase LPP, il principio inquisitorio, valido nel processo in materia di previdenza professionale, impone al giudice di stabilire e amministrare d'ufficio l'insieme dei fatti determinanti per la soluzione del litigio (sentenza 9C\_711/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3.1.1). Se è vero che il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, non le libera però dall'onere della prova - alle parti incombe infatti un obbligo di collaborazione - nella misura in cui, in caso di assenza di prova, spetta in linea di principio a chi vuole dedurre un diritto di sopportarne le conseguenze (sentenza 9C\_384/2019 del 1° ottobre 2019 consid. 4.1 con riferimenti). Inoltre, conformemente al principio della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua

decisione sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera incontrovertibile, appaiono come i più verosimili, ovvero quelli che presentano un grado di probabilità preponderante ( DTF 139 V 176 consid. 5.2 e 5.3 pag. 185 e seg.). In tale ambito, non basta per rivendicare il diritto alla rendita per conviventi superstiti – diversamente da quanto preteso in sede di petizione dall’insorgente - trasmettere delle dichiarazioni da parte di testimoni attestanti l’effettiva convivenza di AT 1 con la defunta assicurata (cfr. doc. C1-C6). Va qui infatti rilevato che il concubinato, da solo, non significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP (cfr. consid. 2.5.). Parimenti ininfluente, come stabilito dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. DTF 142 V 233, riassunta al consid. 2.5.), anche il fatto che l’insorgente sia stato designato quale erede testamentario della signora \_\_\_\_\_, in mancanza di una esplicita menzione relativa al secondo pilastro (cfr. doc. L). Non può neppure essere considerata sufficiente ai fini probatori, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, una sua dichiarazione testimoniale, da rendere davanti a questo Tribunale, così da meglio esplicitare le proprie argomentazioni. Come già esposto in precedenza (cfr. STF 9C\_196/2018 del 20 luglio 2018, riassunta al consid. 2.5.), la dichiarazione unilaterale dell’insorgente, non sostanziata da alcunché, rimane una sua affermazione apodittica che, in assenza di altri indizi, non gli è di alcun pregio. Al di là di quanto sostenuto dal legale dell’insorgente – il quale ha rilevato che già “nel mese di ottobre 2016 l’attore, con la compagna \_\_\_\_\_, ha sottoscritto la clausola beneficiaria trasmessa alla CV 1. La clausola beneficiaria era stata stipulata a favore dell’attore. A conferma che la dichiarazione con la clausola beneficiaria era stata trasmessa alla convenuta, nel 2018, la signora \_\_\_\_\_ confermò al compagno qui attore che con la Cassa Pensione era a posto” (cfr. doc. I) - resta il fatto che l’“Attestato di assicurazione al giorno 01.01.2019” trasmesso dalla CV 1 all’assicurata signora \_\_\_\_\_ riporta chiaramente, sotto la voce “Altre informazioni”, l’indicazione che non vi è stata alcuna dichiarazione a favore di beneficiari (cfr. doc. B, che riporta “Dichiarazione a favore dei beneficiari”: “ No ”, corsivo della redattrice). Tale circostanza non viene smentita nemmeno dalla copia della schermata di backup del PC della defunta signora \_\_\_\_\_, prodotta dall’insorgente in corso di causa (cfr. doc. XV/I) con l’intento di comprovare l’avvenuta sottoscrizione e trasmissione alla convenuta della clausola beneficiaria a suo favore. Questo documento, prodotto dall’insorgente, dimostra difatti unicamente che in data 18 ottobre 2016 l’assicurata ha scaricato il “\_\_\_\_\_ -Formulario rendita per convivente e del capitale decesso”. Non risulta, invece, dalla schermata in questione, né che il medesimo formulario sia stato sottoscritto, né soprattutto, che lo stesso sia poi stato inviato alla CV 1. Inoltre, questo Tribunale non può nemmeno trarre la conclusione che la clausola beneficiaria sia stata sottoscritta dalla signora \_\_\_\_\_ e trasmessa alla Cassa Pensione dal fatto che, come sostenuto dall’avv. RA 1, la chiara volontà della signora \_\_\_\_\_ di fare beneficiare il proprio convivente risulti già solo dal fatto che la stessa avesse già deciso di sposarsi, come dimostrato dalla conclusione dell’iter burocratico necessario per procedere al matrimonio, previsto per il 23 marzo 2019 (cfr. doc. D). Ora, a tale riguardo, questo Tribunale rileva che, ai fini di causa, non è determinante procedere alla ricerca della volontà della defunta (cfr. STF 9C\_495/2019 del 31 ottobre 2019), ma sapere se le condizioni formali richieste dal Regolamento della Cassa Pensione convenuta sono realizzate, oppure no. In una STF 9C\_495/2019 del 31 ottobre 2019 il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’istituto di previdenza contro la sentenza STCA 34.2018.32 dell’1 luglio 2019 – con la quale il TCA, nonostante la mancanza di prova di trasmissione alla Cassa Pensione da parte

dell'assicurato mentre quest'ultimo era ancora in vita del contratto di convivenza con indicazione di una clausola beneficiaria a favore della convivente, aveva concluso che "in considerazione della cronologia degli eventi e della concordanza tra gli atti di causa, con ogni verosimiglianza il contratto di convivenza fosse stato inoltrato all'istituto di previdenza quando l'assicurato era ancora in vita" – ha in particolare considerato che: " 6.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale non è emersa la prova che i conviventi abbiano inoltrato a Publica il contratto in originale firmato allorquando B. \_\_\_\_\_ era ancora in vita. In particolare, la Corte cantonale non può essere seguita quando ritiene che l'opponente avrebbe provato l'invio di tale contratto per il semplice fatto che, in seguito al decesso di B. \_\_\_\_\_, la convivente si è rivolta a Publica riferendosi a un contratto che presumeva già in loro possesso. La dichiarazione unilaterale dell'opponente non è sostanziata da alcunché e rimane pertanto una sua affermazione apodittica che, in assenza di altri indizi, non le è di alcun pregio. Si rileva altresì che in tali richieste rivolte a Publica l'opponente specificava che il contratto doveva essere già in suo possesso, considerato il mandato asserito dato in tale senso all'avv. C. \_\_\_\_\_. Non è tuttavia chiaro se il contratto sia stato trasmesso da A. \_\_\_\_\_ stessa o per il tramite del suo legale. L'avv. C. \_\_\_\_\_ si è infatti limitata ad affermare per telefono di non ricordarsi di aver ricevuto l'invio da trasmettere a Publica. La Corte cantonale non merita assenso allorquando, facendo propria la tesi del nuovo rappresentante legale dell'opponente, volta a correggere le prime affermazioni della sua mandante su chi avrebbe spedito il contratto in questione, ha concluso che forse A. \_\_\_\_\_ si era confusa per il tempo trascorso e per lo scombussolamento dato dal decesso del suo ex convivente. In effetti, oltre che restare una congettura, il Tribunale cantonale sembra omettere di considerare che, per prassi invalsa, il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg. con riferimenti). La seconda versione, ossia che non sarebbe stata l'avv. C. \_\_\_\_\_ a trasmettere il documento, non completa di certo la prima ma anzi la contraddice. Ad ogni modo, non è difendibile la tesi del Tribunale cantonale quando ha concluso che sarebbe impensabile che i conviventi, dopo aver ricevuto da Publica l'invito a compilare il contratto di convivenza e averlo compilato e firmato, avrebbero poi rinunciato a spedirlo, considerata la volontà espressa più volte da B. \_\_\_\_\_ di voler fare beneficiare la sua convivente delle prestazioni del regolamento. Determinante nel caso di specie non è la ricerca della volontà del defunto, ma sapere se le condizioni formali richieste all'art. 45 cpv. 2 RPIC sono realizzate. In conclusione, il difetto di prova sull'invio del contratto di convivenza alle condizioni esposte nel regolamento non consente di riconoscere all'opponente un diritto alla rendita per conviventi." Analogamente alla giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che anche nel caso concreto l'insorgente non possa avere diritto ad una rendita per conviventi superstiti, non avendo egli – come invece gli incombeva - apportato la prova della trasmissione alla CV 1 della clausola beneficiaria a suo favore sottoscritta dalla signora \_\_\_\_\_. Va a questo proposito ribadito che il testo della disposizione regolamentare dell'art. 37 cpv. 3 del Regolamento previdenziale della CV 1 è chiaro e preciso e, come ha già avuto modo di determinarsi il Tribunale federale, non si tratta di semplici prescrizioni d'ordine in materia probatoria, bensì di condizioni necessarie per il diritto alla rendita del partner (cfr. DTF 133 V 314 consid.

pag. 317). Per beneficiare del diritto a prestazioni per conviventi, l'insorgente deve provare la realizzazione dei presupposti per il suo riconoscimento; ovvero, oltre alla prova della convivenza quinquennale, dimostrare, in virtù dell'art. 37 cpv. 3 del Regolamento previdenziale, che l'assicurata abbia fatto pervenire alla Cassa una certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del beneficiario. Nella fattispecie concreta, tale prova, come visto, manca, ciò che non consente di riconoscere all'insorgente il diritto alla rendita per conviventi, venendo meno un requisito fondamentale. La petizione va quindi respinta. 2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.